

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1573

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, NAPOLI, ORSENIGO, RIGHI, BALESTRACCI,
CORSI, SANESE, PORTATADINO, DUCE, CASTAGNETTI
PIERLUIGI, VISCARDI, AZZOLINI, SANGALLI, RAVASIO,
BORTOLAMI**

Presentata il 1° ottobre 1987

Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero
costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commer-
ciali ed artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — I consorzi *export*, finanziati grazie alla legge 21 maggio 1981, n. 240, hanno svolto un ruolo importante nell'agevolare la penetrazione all'estero delle piccole e medie imprese. Ora tale legge è venuta a cadere e se ne prevede un rifinanziamento solo per il 1987, con il decreto-legge 4 agosto 1987,

n. 327, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 404.

Il vuoto legislativo che si creerà tra pochi mesi e la necessità di rivedere la normativa per renderla più adeguata anche sulla base dell'esperienza, inducono a presentare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti beneficiari).

1. Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile.

2. Possono usufruire degli stessi benefici i consorzi per il commercio estero costituiti da imprese artigiane ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi per il commercio estero costituiti da imprese artigiane e dalle imprese di cui al comma 1.

3. Si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti determinati ai sensi della lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione, ai consorzi per il commercio estero che accedono ai benefici della presente legge, di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale: si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

ART. 2.

(Definizione e requisiti dei soggetti beneficiari).

1. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma coopera-

tiva ai sensi dell'articolo 1, che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla: a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi per il commercio estero devono essere costituiti da almeno otto imprese con un fondo o capitale non inferiore a venti milioni di lire, fermo per le società consortili per azioni l'ammontare minimo del capitale sociale previsto dall'articolo 2327 del codice civile.

3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa consorziata o socia non può superare il venti per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

4. I consorzi per il commercio estero possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica in ogni caso ai consorzi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

5. I consorzi per il commercio estero non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

ART. 3.

(Contributi finanziari annuali).

1. Ai consorzi per il commercio estero possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi di cui al comma 1 deve essere

presentata al Ministero del commercio con l'estero corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio il consorzio ha sede legale.

4. Entro 30 giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

5. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

6. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha

sede legale il consorzio che richiede i contributi.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

8. Si provvede anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

9. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

ART. 4.

(Ammontare dei contributi).

1. I contributi di cui all'articolo 3 possono essere concessi nella percentuale massima del quaranta per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di cento milioni di lire.

2. Per i consorzi per il commercio estero che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di cinquanta imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a centocinquanta milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a duecento milioni di lire per i consorzi per il commercio estero costituiti da non meno di cento imprese.

4. Ai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del cinquanta per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti

massimi annuali di cui ai commi precedenti.

5. Ai consorzi per il commercio estero che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del sessanta per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi precedenti.

ART. 5.

(Disposizioni transitorie).

1. I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto salva, fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.

ART. 6.

(Revoca).

1. La perdita dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 comporta la revoca dei benefici previsti.

2. La revoca è disposta dalle amministrazioni competenti in relazione ai benefici previsti, previa assegnazione ai consorzi per il commercio estero di un termine non inferiore a 6 mesi per uniformarsi ai requisiti richiamati dal comma 1.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. I contributi di cui all'articolo 3 fanno carico sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero che viene a tal fine integrato

di lire 16.500 milioni per l'anno 1987 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1988.

2. Alla spesa complessiva di lire 16,5 miliardi per l'anno 1987 e di lire 22 miliardi per l'anno 1988 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando la specifica voce « ulteriori finanziamenti a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Disposizioni finali).

1. Ai consorzi per il commercio estero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai titoli II e III della citata legge 21 maggio 1981, n. 240, e con riguardo ad essi non trovano più applicazione le disposizioni di cui ai titoli I, IV e V della stessa legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge.